



Decreto n. 325

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare l'art. 24 ("Regolamenti");

VISTE le delibere del Senato Accademico in data 17.5.2019 e del Consiglio di Amministrazione (delibera del 22.2.2019 e comunicazione in data 24.5.2019) con le quali si è approvato il nuovo "Regolamento delle prestazioni e pagamento per conto terzi";

DECRETA

Art. 1

E' emanato il nuovo "Regolamento delle prestazioni e pagamento per conto terzi"

“REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina i contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l'esecuzione di attività di ricerca e/o consulenza per conto terzi. Sono compresi nella regolamentazione presente anche i contratti aventi per oggetto prestazioni didattiche, qualora impegnino strutture universitarie e siano rivolti, esclusivamente o in prevalenza, a utenza del committente.

Art. 2

1. I contratti e le convenzioni, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento e d'importo inferiore a Euro 400.000,00 IVA esclusa, sono stipulati dal Direttore di Struttura previa delibera del competente Organo della stessa, tenuto conto dello schema di contratto approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. I contratti e le convenzioni d'importo superiore a Euro 400.000,00 IVA esclusa, sono stipulati dal

Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del competente Organo della Struttura.

3. I contratti e le convenzioni, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento dovranno indicare: l'oggetto, il corrispettivo, la durata, le modalità di pagamento ed il Responsabile scientifico per l'Università.

4. Il Personale partecipa alle prestazioni di cui al presente Regolamento di norma nell'ambito del proprio orario di lavoro.

5. Il Direttore di struttura per motivi organizzativi può autorizzare preventivamente lo svolgimento di dette prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro; in tal caso nell'ambito della ripartizione degli incentivi si potrà prevedere una maggiorazione del compenso e tali ore non verranno computate nel conto ore individuale.

Art. 3

1. Il corrispettivo deve essere determinato tenendo conto:

- a) delle spese necessarie all'esecuzione della prestazione (costi della prestazione), compresi gli oneri (IRAP, ecc.) a carico dell'Ateneo da applicare sul compenso lordo spettante al personale, di cui al successivo punto b;
- b) delle trattenute successivamente indicate:

b1) quota eventualmente destinata al **Responsabile scientifico**, al personale docente e ricercatore che collabora all'esecuzione della prestazione;

b2) una ulteriore quota che il Direttore di Dipartimento **utilizzerà** per costituire uno o più dei seguenti fondi:

I. fino ad una percentuale massima del 5% del corrispettivo (IVA esclusa), quale fondo comune dipartimentale destinato all'incentivazione del personale tecnico-amministrativo, da attribuire a coloro che direttamente e indirettamente hanno contribuito al buon funzionamento dell'attività della struttura. Tale quota premiale verrà corrisposta tenuto conto dei risultati della performance dell'area e/o dell'attività complessiva del dipendente, compreso anche il suo coinvolgimento diretto o indiretto nel conto terzi;

II. un'ulteriore quota del corrispettivo (IVA esclusa) potrà essere assegnata **dal Direttore, sentito il**

Responsabile scientifico, a personale tecnico in possesso di una specificità tecnico-scientifica che, previamente individuato dal Direttore di Dipartimento di comune accordo con il Responsabile Scientifico, venga direttamente coinvolto nell'ambito del contratto di riferimento per attività in conto terzi. La quota verrà determinata in base alla prestazione particolare e specifica effettivamente svolta nell'ambito di ciascun contratto, e verrà liquidata con determina del Direttore di struttura una volta acquisita a consuntivo una relazione valutativa redatta dal Responsabile scientifico relativa all'attività specifica svolta. Detto personale non potrà di norma accedere alla quota del fondo comune dipartimentale di cui al punto b) 2.I, secondo criteri di sbarramento definiti dagli organi dipartimentali.

- c) della quota da devolvere al Bilancio del Dipartimento di afferenza del Responsabile Scientifico, per una percentuale minima del 5% del corrispettivo (IVA esclusa). Tale quota a discrezione del dipartimento può essere incrementata fino alla percentuale massima del 10%.
- d) della quota da devolvere al Bilancio Universitario fissata, in sede di prima applicazione, al 5% del corrispettivo (IVA esclusa). Il Consiglio di amministrazione annualmente determinerà con propria delibera l'entità di detta percentuale, riservandosi di decidere, sulla base delle esigenze di bilancio, se destinarla in parte o per intero al personale tecnico-amministrativo. La quota assegnata al personale tecnico-amministrativo verrà poi ripartita sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa;
- e) di una quota pari al 0,5% del corrispettivo (IVA esclusa), da assegnare con determina del Direttore Generale al personale in servizio nelle strutture dell'Amministrazione centrale che hanno collaborato direttamente all'esecuzione di dette prestazioni in conto terzi e/o all'utilizzo dei fondi conto terzi, da ripartire, nell'ambito di queste, sulla base dei risultati della performance dell'attività complessiva di ciascun dipendente.

2. L'elenco del personale docente e ricercatore partecipante all'attività conto terzi e la ripartizione del corrispettivo tra le voci di cui ai punti precedenti (a, b, c, d, e) deve essere predisposta e sottoscritta dal Responsabile scientifico, quale proposta preventiva da presentare ai competenti organi dipartimentali nella fase di approvazione del contratto in conto terzi.

Il Responsabile scientifico può modificare durante l'esecuzione del contratto l'elenco del personale docente e ricercatore partecipante all'attività conto terzi e la ripartizione del corrispettivo **tra le voci di cui ai punti "a" e "b1) sopraindicati**, chiedendone autorizzazione al Direttore e sottoponendone le modifiche motivate all'approvazione dei competenti organi dipartimentali.

3. Il dipartimento, tramite delibera degli organi dipartimentali, valida per tutte le convenzioni successivamente attivate, può determinare *in modo preventivo* con apposito regolamento i criteri di applicazione della ripartizione delle sopraelencate voci indicate alla lett. b) del presente articolo.

Art. 4

1. *Le quote complessivamente destinate al personale universitario che collabora all'esecuzione della prestazione non possono essere superiori all'80% del corrispettivo (Iva esclusa).*
2. Tali quote vengono suddivise tra i partecipanti alla prestazione in rapporto all'attività prestata e a quanto previsto all'art.3.
3. La ripartizione deve essere sottoscritta dal Responsabile Scientifico, dal Direttore di Dipartimento e dai partecipanti alla prestazione.
4. *Il competente Organo della Struttura ad inizio anno con apposita delibera preventiva fissa i criteri di distribuzione di cui all'art. 3 lett. b2) I tra il personale tecnico-amministrativo tenuto conto del principio di differenziazione (connesso all'apporto partecipativo e/o al grado di raggiungimento della performance individuale/ di struttura).*
5. La liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata una volta terminate le procedure di incasso delle prestazioni previste. Non sono previsti limiti ai compensi che annualmente ciascun dipendente può percepire per esecuzione di prestazioni per conto terzi.

Art. 5

1. Il presente Regolamento si applica anche alle prestazioni di cui all'art. 49 del T.U. (approvato con R.D. 1592133) e alle prestazioni inserite in tariffario ed eseguite presso i Centri di Spesa.
2. I tariffari e le loro modifiche, sono approvati esclusivamente dai competenti Organi della Struttura, unitamente alla ripartizione del corrispettivo e dell'utile.

Art. 6

1. I contratti e le convenzioni per attività di ricerca e consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di contitolarietà o di titolarità degli eventuali brevetti *ovvero* di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).

Art. 7

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono derogabili qualora il corrispettivo per la prestazione resa sia erogato, direttamente o indirettamente, dall' Unione Europea e le regole di utilizzo (e di conseguente rendicontazione) siano – in tutto o in parte – incompatibili con il Presente Regolamento.

Art. 8

1. L'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento viene estesa anche alle attività in conto terzi svolte nei Centri Interdipartimentali **avvalendosi dei** criteri e le regole di incentivazione, di cui agli articoli soprariportati (dall'1 al 7); la determinazione e ripartizione delle quote di cui all'art. 3 soprariportato verrà attuata con le regole adottate dal Dipartimento di afferenza del Responsabile Scientifico. Il Centro Interdipartimentale procederà al trasferimento ai Dipartimenti di volta in volta coinvolti delle somme necessarie alla corresponsione delle quote di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), b2, punto I.
2. Nel caso specifico in cui la gestione amministrativa delle attività per conto terzi venga effettuata da un'unica segreteria amministrativa, la quota di cui all'art. 3 lett. b) punto 2.I) verrà trasferita al dipartimento di afferenza del responsabile amministrativo e ripartita tra i partecipanti alla prestazione in rapporto all'attività prestata e a quanto previsto all'art.3.

Art. 9

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.

2. Il presente Regolamento si applica ai contratti e alle convenzioni per lo svolgimento di attività conto terzi stipulati successivamente all'entrata in vigore dello stesso e (per quanto attiene alle ripartizioni effettuate di cui alle sopraelencate voci indicate a norma dell'articolo 3, lett. b), a far data dall'adozione, ad opera dei competenti Organi di Struttura, dei criteri attuativi del presente Regolamento.
3. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del Regolamento previgente.
4. Il Regolamento previgente, in fase transitoria, continua ad applicarsi ai contratti e alle convenzioni per lo svolgimento di attività conto terzi sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento e fino alla conclusione degli effetti degli stessi contratti e convenzioni. Per le prestazioni a tariffa, il Regolamento previgente continua ad applicarsi alle fatture emesse antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché a quelle emesse (per quanto attiene alle ripartizioni effettuate di cui alle sopraelencate voci indicate a norma dell'articolo 3, lett. b) fino alla data di adozione, ad opera dei competenti Organi di Struttura, dei criteri attuativi del presente Regolamento.”

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, il 07.06.2019

Prot. n. 102641

Pubblicato all'Albo Informatico di Ateneo il 07.06.2019

IL RETTORE
(Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)